

COMUNE DI

MAGLIANO ALFIERI

Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI IN ECONOMIA**

(ai fini del presente atto, per «Codice dei contratti» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni)

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 47 in data 12/12/2011**

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto e scopo del regolamento	13	Provvedimenti in casi di somma urgenza
2	Tipologie dei lavori eseguibili in economia	14	Autorizzazione della spesa per lavori in economia compresi nell'ambito delle somme a disposizione di quadri economici
3	Responsabile del procedimento	15	Tutela dei dati personali
4	Regole per l'effettuazione delle spese	16	Norme abrogate
5	Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta	17	Pubblicità del regolamento
6	Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta	18	Casi non previsti dal presente regolamento
7	Procedura per l'esecuzione a cottimo fiduciario	19	Rinvio dinamico
8	Affidamento dei lavori a cottimo fiduciario	20	Entrata in vigore
9	Scelta dell'offerta a cottimo fiduciario		
10	Liquidazione e pagamento		
11	Maggiori spese		
12	Lavori d'urgenza		

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'acquisizione in economia di lavori, che può essere effettuata:

- a)** mediante amministrazione diretta, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;
- b)** mediante procedura di cottimo fiduciario.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 Euro. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.

Le spese in economia possono essere effettuate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio legittimamente impegnati ai sensi dell'art. 183 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i., salvo i casi di cui ai successivi articoli 12 e 13.

E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro che possa considerarsi unitario in più lavori, al fine di non ottemperare all'obbligo del procedimento di evidenza pubblica.

Art. 2 - Tipologie dei lavori eseguibili in economia

I lavori che possono eseguirsi in economia, sono i seguenti:

- a)** manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste dagli articoli 55, 121, e 122 del codice dei contratti;
- b)** manutenzione di opere o impianti di importo non superiore a 200.000,00 Euro; per manutenzione di opere ed impianti, sono da intendersi a titolo esemplificativo:
 - interventi di rifacimento, riparazione, completamento, ripristino della funzionalità di opere ed impianti;
 - interventi edili, impiantistici, di finitura per il recupero, il riutilizzo, anche ad usi diversi, di organismi esistenti;
- c)** interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d)** lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e)** lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- f)** completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.

Art. 3 - Responsabile del Procedimento

Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori in economia, sovrintende, nei limiti delle competenze attribuite, il Responsabile del Servizio Tecnico - Manutenzione e Gestione del Patrimonio - , che assume la posizione di "Responsabile del Procedimento".

Art. 4 - Regole per l'effettuazione delle spese

Di norma l'effettuazione delle spese avviene come segue:

a) per le spese di natura corrente fino a 20.000,00 euro, IVA esclusa, il Responsabile del relativo Servizio, provvede direttamente per mezzo di appositi "buoni d'ordine" e/o attraverso "lettera commerciale" la quale dovrà essere controfirmata dall'Impresa in segno di accettazione;

b) per le spese correnti superiori a 20.000,00 euro e sino all'importo di € 40.000,00 IVA esclusa, il Responsabile del relativo Servizio provvede con propria determinazione all'affidamento ed all'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183, comma 9, e dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

c) per le spese correnti superiori a € 40.000,00 e sino a € 200.000,00 IVA esclusa, il Responsabile del relativo servizio provvede con la determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183, comma 9, e dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; in tale caso la ditta esecutrice è tenuta a prestare le garanzie di esecuzione e le coperture assicurative nelle misure previste dalla normativa vigente.

Comunque resta salva la facoltà in capo al Responsabile del procedimento di richiedere la garanzia per qualsiasi affidamento, qualora ritenuto opportuno.

Per gli importi a base d'asta superiori ad € 40.000,00 seguirà anche la sottoscrizione di apposito atto contrattuale.

In ogni caso il Responsabile del procedimento può disporre, qualora lo ritenga discrezionalmente opportuno, una indagine di mercato, anche in forma semplificata, in modo da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei prezzi e la successiva adozione della determinazione a contrarre e la sottoscrizione di un atto di cottimo fiduciario, anche per soglie di importo inferiori a quelli sopraindicati.

Art. 5 - Procedura per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta, il cui importo superi € 10.000,00, IVA esclusa, il Responsabile del Procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:

a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:

- il bene su cui si deve intervenire;
- l'esatta indicazione dei lavori;
- le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
- le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;

b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;

c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ove necessari per i lavori da eseguire, con riferimento a quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.

Art. 6 - Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta

Il Responsabile del Procedimento provvede direttamente alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, o eventualmente noleggiati.

Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo - se del caso o se prescritto - appositi preventivi a ditte specializzate nel settore. E' consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro.

Art. 7 - Procedura per l'esecuzione a cottimo fiduciario

In caso di esecuzione di lavori con il sistema del cottimo fiduciario, il cui importo superi € 20.000,00, IVA esclusa, il Responsabile del Procedimento appronta:

- a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
- b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
- c) gli eventuali altri elaborati tecnico-progettuali, ove necessari per i lavori da eseguire, con riferimento a quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.

Il ricorso alla procedura del cottimo fiduciario disciplinata dal presente Regolamento è ammessa anche nel caso in cui i suddetti atti tecnici vengano redatti da altre figure professionali interne all'Ente e/o da professionisti esterni all'Ente.

Art. 8 - Affidamento dei lavori a cottimo fiduciario

Per l'esecuzione del cottimo fiduciario il Responsabile del Servizio interessato dovrà - nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento - richiedere attraverso apposita indagine di mercato, un numero di preventivi come di seguito indicato:

- a) ad almeno una ditta quando l'importo dei lavori non superi € 40.000,00 (IVA esclusa);
- b) ad un minimo di tre ditte quando l'importo della spesa è compreso tra € 40.000,00 ed € 100.000,00.

Per i lavori di importo superiore ad € 100.000,00 e fino ad € 200.000,00, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati:

- a) sulla base di indagini di mercato;
- b) tramite gli elenchi formati in applicazione dell'art. 123 del codice dei contratti per la procedura ristretta semplificata.

Gli operatori economici interpellati devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

Per gli importi superiori ad € 40.000,00, sulla base dei principi di celerità e semplificazione amministrativa, si procederà alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara circa il possesso dei requisiti prescritti, nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

L'atto di cottimo fiduciario deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice dei contratti.

Art. 9 - Scelta dell'offerta ai sensi dell'art. 4, lett. c)

Per l'affidamento dei lavori in economia di cui al precedente art. 4, lett. c), le imprese sono invitate mediante lettera raccomandata/posta-prioritaria in conformità ad un modello tipo predisposto dal Responsabile del Procedimento. In casi di urgenza gli inviti alle imprese possono essere trasmessi tramite telefax.

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il Responsabile del Procedimento, alla presenza di n. 2 testimoni, esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, aggiudica in via provvisoria i lavori nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del codice dei contratti.

Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento e dai testimoni.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Il Responsabile del relativo Servizio, con apposita determinazione procede all'approvazione definitiva.

Art. 10 – Liquidazione e pagamento

I lavori e le provviste sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione e/o fornitura, emessa dal Responsabile del Procedimento.

La liquidazione è disposta pertanto sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a seguito del riscontro operato sulla regolarità dei lavori e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, secondo i termini e le condizioni pattuite.

Per i lavori per i quali è stato sottoscritto l'atto di cottimo, si procederà alla stesura del certificato di regolare esecuzione; negli altri casi il predetto certificato è sostituito dal visto di regolare esecuzione dei lavori o della fornitura posto direttamente dal Responsabile del Procedimento sulla fattura.

Sulla base della liquidazione effettuata dal Responsabile del Procedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del regolamento di contabilità.

Art. 11 - Maggiori spese

Se durante l'esecuzione dei lavori in economia risulta insufficiente la spesa autorizzata, il Responsabile del Procedimento predisporre una perizia suppletiva al fine di richiedere l'assegnazione delle ulteriori risorse necessarie.

In nessun caso la spesa complessiva dei lavori può superare quella debitamente autorizzata e regolarmente impegnata nei limiti di 200.000,00 Euro. Se risultano eccedenze sulla medesima e risultano violate le disposizioni per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Art. 12- Lavori d'urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno determinato e i lavori necessari per rimuoverlo.

Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o da tecnico all'uopo incaricato.

Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 13- Provvedimenti in casi di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 12 a immediata esecuzione di lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento.

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5, del D.P.R. -5/10/2010, n. 207.

Il Responsabile del Procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori.

Se un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporta l'approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Nei casi in cui il Sindaco interviene con i poteri di cui all'articolo 50, comma 5, e art. 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione di lavori ed opere, lo stesso Sindaco può disporre, con la stessa ordinanza, l'esecuzione dei lavori strettamente necessari, senza la previa gara informale, ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 14– Autorizzazione della spesa per lavori in economia compresi nell'ambito delle somme a disposizione di quadri economici.

Nel caso di lavori in economia compresi nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici progettuali, l'autorizzazione della spesa è direttamente concessa dal Responsabile del Procedimento con la procedura di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento.

Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

Art. 15– Tutela dei dati personali.

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 16- Norme abrogate.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 17– Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art.15, comma 1, della Legge 11 febbraio 2005 n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 18 Casi non previsti dal presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;

- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 19 Rinvio dinamico.

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 20 Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entrerà in vigore allorquando sia divenuto esecutivo, a norma dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

Dalla data della sua entrata in vigore, sostituisce rendendolo inapplicabile il "Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture ad essi connesse" approvato con deliberazione Consiliare n. 25 in data 28/05/2007.